



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Paola, prima sezione promiscua, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1611/2009 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2014 vertente

TRA

[REDACTED] rappresentati e difesi anche ex art. 86 c.p.c. dall'avv. Antonio Cavallo, giusta delega apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliati in Paola, Corso Roma, 3;

ATTORI

E

ORGANIZZAZIONE VIAGGI

[REDACTED]

[REDACTED]

NONCHE'

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., elettivamente

[REDACTED]

CONVENUTI

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2014 da intendersi qui interamente richiamate e ritrascritte.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

h

confronti della compagnia aerea responsabile nel suddetto limite (cfr. sentenza n. C 63/09 del 6.05.2010).

- L'importo previsto è pertanto da considerarsi esaustivo di ogni tipo di risarcimento richiesto dal passeggero, per come del resto ritenuto dalla stessa giurisprudenza di merito il cui orientamento quivi interamente si condivide (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, 26.04.2011 e Tribunale di Trieste, 31.05.2012).

Da queste considerazioni discende l'evidente alternatività e non cumulabilità delle due fattispecie, ricordandosi infatti che il c.d. danno da vacanza rovinata è configurabile con riferimento ai c.d. pacchetti turistici di cui agli artt. 82 e seg.ti d.lgs. 206 del 2005 (quale quello per cui è causa), nei rapporti tra il consumatore e l'organizzatore del viaggio c.d. "all inclusive" e che nulla ha a che fare con diversa fattispecie di cui all'art. 22 della Convenzione di Montreal, che disciplina il risarcimento del danno nei confronti del vettore internazionale per perdita o ritardo del bagaglio.

Per tutti i motivi esposti, rigettata anche tale richiesta risarcitoria, in definitiva:

- Va riconosciuta in favore di ciascun attore la somma di euro 645,00, corrispondente al risarcimento dei pregiudizi e disagi subiti ed autonomamente risarcibili, in forza della accertata responsabilità del tour operator, odierna convenuta, ai sensi degli artt. 84 e 93 e 94 del d.lgs. 206 del 2005 (oltre ad euro 46,11 per danno da ritardo);
- La stessa convenuta, unica legittimata a resistere in ordine alle richieste risarcitorie correlate alla dichiarata responsabilità, dovrà dunque essere condannata al pagamento di tali somme in favore degli attori.
- Una volta corrisposte tali somme, la stessa potrà rivalersi nei confronti del vettore, in forza dell'art. 97 del d.lgs. sopra richiamato, il quale stabilisce che: "1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili", in accoglimento delle conclusioni di cui a pag. 8 della comparsa di risposta della convenuta Organizzazione Viaggi [REDACTED]
- Vanno rigettate le ulteriori richieste risarcitorie formulate dagli attori per il risarcimento del c.d. danno esistenziale e degli altri danni patrimoniali asseritamente subiti, ivi compresa la richiesta formulata ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal, che vede quale unica legittimata a resistere in giudizio la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (nonostante il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva da essa sollevata).

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti del giudizio, in considerazione del rigetto delle preliminari eccezioni di decadenza e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, da un lato, e della solo parziale fondatezza delle domande risarcitorie spiegate dagli attori dall'altro, con notevole ridimensionamento delle pretese pecuniarie originariamente avanzate, ricordandosi il principio in forza del quale la riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale non integra gli estremi della soccombenza reciproca, ma ugualmente di essa, con valutazione discrezionale il giudice può tenere conto ai fini della compensazione anche totale delle spese (cfr. Cass. Sent. 5.8.2005 n. 16526).

P.Q.M.


Il Tribunale di Paola, in persona del giudice designato, nella causa di cui in epigrafe promossa da [redacted] nei confronti della [redacted] Organizzazione Viaggi s.r.l. e dell'Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. In parziale accoglimento della domanda, condanna ai sensi degli artt. 84 e 93 e 94 del d.lgs. 206 del 2005 la convenuta [redacted] al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 691,11, già liquidata all'attualità, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di ristoro dei pregiudizi e disagi autonomamente risarcibili subiti in conseguenza dell'accertato inadempimento, per le causali ed i titoli di cui in motivazione;
2. Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 206 del 2005, il diritto di rivalsa della convenuta [redacted] Organizzazione Viaggi s.r.l. nei confronti del vettore Alitalia-Compagnia Aerea Italiana s.p.a. e condanna la stessa a rifondere la prima di quanto la stessa abbia pagato in ottemperanza alla presente sentenza in favore della parte attrice;
3. Rigetta le ulteriori richieste risarcitorie formulate dagli attori per il risarcimento del c.d. danno esistenziale e degli altri danni patrimoniali asseritamente subiti, ivi compresa la richiesta formulata ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal, per le causali di cui in motivazione;
4. Compensa interamente tra le parti le spese di lite per le causali di cui in motivazione.

Paola, 11.03.2015

Il Giudice

Dott.ssa Sara Trabalza



CANCELLIERE F4
Francesca Paola Caruso



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Depositi in Cancelleria
Oggi 17 MAR. 2015

Il CANCELLIERE
CANCELLIERE F4
Francesca Paola Caruso

